

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO
Via Cavour, 5 – 00184 Roma

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

2016-2018

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adottato in data 18.11.2016 con deliberazione n.269/3 del Consiglio di Amministrazione ONA

Pubblicato sul sito internet www.vigilfuoco.it nella sezione "Amministrazione trasparente"- "Enti controllati"- "Enti di diritto privato controllati"- ONA

Indice

Premessa

1. Processo di adozione del P.T.P.C.....	4
2. Individuazione e gestione del rischi di corruzione e misure di prevenzione.....	5
3. Formazione in tema di anticorruzione.....	11
4. Codice di comportamento.....	11
5. Trasparenza.....	11
6. Altre iniziative.....	11
6.1 rotazione del personale e misure alternative.....	11
6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.....	12
6.3 Limitazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio e alle attività ed incarichi extra-istituzionali	12
6.4 Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice.....	12
6.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower).....	12
6.6 Monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.....	13
6.7 Monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.....	13
6.8 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.....	13
6.9 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.....	13
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA'.....	14

Premessa

Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di obblighi in materia di contrasto degli illeciti nella Pubblica Amministrazione, sancendo l'applicazione delle norme anche agli Enti in controllo pubblico, quale può essere considerata l'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La suddetta legge prevede, a livello nazionale la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) nonché, a cura delle singole Amministrazioni, l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.A.C -Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.72/2013.

A seguito dell'emanazione della suindicata legge 190/2012, nell'attuale quadro normativo ha assunto un ruolo centrale la nozione di "trasparenza", quale strumento per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In attuazione di delega legislativa è stato adottato il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi.

Con Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 sono state, inoltre, approvate le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Con tale provvedimento l'Autorità ha precisato che *"Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile."*

Da ultimo sono intervenute rilevanti modifiche legislative con il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". A seguito dei suddetti aggiornamenti normativi è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

Caratteristiche e forma giuridica dell' Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

L'Opera Nazionale di Assistenza (ONA) è una fondazione di diritto privato, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 30 giugno 1959, che ha lo scopo di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio ed in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo sviluppo dell'attività sportiva.

L'ONA è sottoposta, ai sensi del proprio Statuto, alla vigilanza del Ministro dell'Interno ed è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969.

Lo Statuto prevede un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti - di cui uno in qualità di Presidente - nominati con Decreto del Ministro dell'Interno e scelti fra coloro in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della pubblica amministrazione. Due componenti aventi i requisiti richiesti sono indicati dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del Decreto di nomina.

Il C.d.A. nomina su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Ente, che ha durata triennale.

Lo Statuto prevede che per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti che esercitano il loro mandato curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'ONA senza voto deliberativo e durano in carica tre anni.

L'Ente è finanziato principalmente con i fondi derivati dal Ministero dell'Interno, da ultimo sulla base del decreto M.E.F. 23 dicembre 2013 (suppl. ord. G.U. n. 305 del 31.12.2013). Tale assegnazione rappresenta per l'Ente la principale forma di contribuzione attraverso la quale provvede all'erogazione dei sussidi per gravi infermità e all'assistenza climatica presso i centri di proprietà a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari.

Peculiarità del presente documento

In qualità di Ente di diritto privato in controllo pubblico, nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle Linee Guida di cui alla suindicata Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 nonché alla Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 che ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Data la ridotta dimensione in termini di organico dell'Ente, nonché il peculiare controllo esercitato dal Ministro dell'Interno, ai fini della prevenzione della corruzione assume primaria importanza il Programma per la trasparenza. Ciò in quanto alcuni elementi tipici dei meccanismi di prevenzione della corruzione (si pensi alla cd. rotazione del personale) sono difficilmente applicabili alla struttura organizzativa dell'Opera Nazionale, come meglio specificato all'art. 6.1 del presente Piano ("Rotazione del personale e misure alternative"); pertanto una ampia pubblicità dei dati della gestione, può costituire elemento positivo di compensazione rispetto a meccanismi di controllo non agevolmente perseguibili in tale struttura organizzativa.

Il Programma per la trasparenza dell'Ente concerne tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e integrità ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Il Programma per la trasparenza costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione: unitariamente, i due documenti costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, redatto sulla base delle suddette linee guida dell'ANAC.

1. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ONA con deliberazione n. 269/3 del 18/11/2016

Il presente Piano è stato elaborato a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Dr. Antonio Naddeo, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione ONA n. 259/9 del 16.11.2015 con la collaborazione del personale amministrativo dell'Ente.

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno- Enti di diritto privato controllati e mediante pubblicazione sul sito internet dell'ONA, nonché nella rete INTRANET del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Destinatari del P.T.P.C.

In base alle indicazioni contenute nella legge 190/2012 e nel P.N.A., nonché nelle Linee Guida ANAC sono identificati come destinatari del P.T.P.C.:

- gli organi del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
- il Segretario Generale dell'Ente
- il personale in servizio presso l'Ente
- i titolari di incarichi di consulenza/collaborazione
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

2. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e misure di prevenzione

Nella tabella che segue vengono individuate le aree di rischio relative alle attività dell'Ente nelle quali potrebbero potenzialmente verificarsi fenomeni corruttivi e di illegalità.

Le aree sono state individuate sulla base di quanto previsto nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione.

Di seguito, per i singoli processi o attività riferibili all'ONA per ciascuna area di rischio, vengono individuati i rischi connessi alle relative attività e viene effettuata la valutazione del rischio, in forma numerica. Al riguardo è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione, con indicazione del valore medio della probabilità, del valore medio dell'impatto e valutazione complessiva del rischio.

Sono infine descritte le misure di prevenzione del rischio che si intendono porre in atto.

AREA	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO – valore medio probabilità (0-5)	VALUTAZIONE RISCHIO – valore medio impatto (0-5)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (0-25)	MISURE DI PREVENZIONE
Area acquisizione e progressione del personale	Assunzione di personale a tempo determinato stagionale per le esigenze dei centri di soggiorno ONA come previsto dallo Statuto dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione 	2,80	1,50	4,20	<ul style="list-style-type: none"> - procedure selettive e/o comparative con la predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati - intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000, presenti nei curricula dei candidati - rispetto delle norme in tema di assunzioni previste dai CCNL
		Irregolare composizione della commissione di valutazione, finalizzata al reclutamento di candidati particolari				<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi nella composizione delle commissioni di valutazione - rotazione, per quanto possibile, dei componenti delle commissioni di valutazione

<p>Area acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Ente per consulenze tecniche/fiscali/tributarie e/o legali</p>	<p>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>-Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>2,80</p>	<p>1,50</p>	<p>4,20</p>	<p>- procedure selettive e/o comparative con predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati</p> <p>- conferimento di incarichi e/o consulenze fiscali/tributarie/tecniche previa consultazione di appositi elenchi pubblici, laddove previsti, effettuando sorteggi e/o rispettando il criterio della rotazione</p> <p>- conferimento di consulenze legali solo laddove non possibile il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato e/o previo parere della stessa Avvocatura e del C.d.A. ONA</p>
<p>Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi alle attività di gestione e manutenzione dei centri di soggiorno, del patrimonio immobiliare dell'Ente, degli stabilimenti balneari, bar e attività sportive, procedure di gara per la stipula di polizze assicurative sanitarie a favore del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari e delle polizze assicurative relative ai beni mobili e immobili</p>	<p>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>-definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>2,52</p>	<p>1,55</p>	<p>3,90</p>	<p>Divieto di subappalto e/o contenimento dello stesso nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016</p> <p>- Rispetto delle norme della concorrenza e non discriminazione dei concorrenti</p> <p>- Rispetto delle norme in materia di trasparenza in tutta la fase negoziale. Attenzione a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente</p>

Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi alle attività di gestione e manutenzione dei centri di soggiorno, del patrimonio immobiliare dell'Ente, degli stabilimenti balneari, bar e attività sportive, procedure di gara per la stipula di polizze assicurative sanitarie a favore del personale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari e delle polizze assicurative relative ai beni mobili e immobili	- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2,52	1,55	3,90	Piena applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ponderazione del rapporto tra i punteggi qualità/prezzo adeguato alle caratteristiche della gara, secondo quanto previsto anche dalla giurisprudenza amministrativa
		- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa				Sulla base di quanto previsto all'art. art. 36 D.lgs. 50/2016, nei caso in cui l'importo dei lavori, servizi o forniture in economia sia di importo compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria (€ 209.000), si procede attraverso gara informale fra almeno 5 imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 è consentito l'affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, previa indagine di mercato anche secondo quanto previsto dalla circolare MEF n. 17730 del 3.5.2012
		- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni	2,52	1,55	3,90	Controllo della sussistenza di adeguate motivazioni nelle richieste di varianti e approvazione delle stesse secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016
		- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi della normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), dando adeguata motivazione nel provvedimento
		Ammissione in graduatoria di soggetti non in possesso dei				- intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, rese

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	graduatorie relative alle ammissioni ai centri di soggiorno	requisiti previsti in circolare Manipolazione della graduatoria forzando le condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti	1,80	1,50	2,70	dai richiedenti l'ammissione ai centri di soggiorno, sulla base dei requisiti previsti da circolare interna - completa informatizzazione della procedura di elaborazione della graduatoria sulla base di requisiti di accesso predeterminati
	rimborsi delle rette relative ai centri di soggiorno dell'Ente	Erogazione dei rimborsi anche in assenza dei requisiti richiesti dalla circolare interna	1,20	2	2,40	- intensificazione dei controlli sulla documentazione e/o autocertificazioni presentate dai richiedenti la restituzione delle rette per soggiorni non fruiti e/o fruiti parzialmente, sulla base di quanto stabilito da circolare interna
	Rimborsi spese sostenute dai Componenti del CDA per viaggi e/o missioni	Liquidazione di spese in assenza di documentazione	1,20	2,25	2,70	Controlli sulla correttezza dei giustificativi presentati a corredo delle richieste di rimborso spese
Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi assistenziali periodici, straordinari e per precarie condizioni economiche erogati a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari	Erogazione di contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla circolare	2,40	2,25	5,40	- intensificazione dei controlli sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, sulla base dei requisiti previsti da circolare interna
		Pressioni esterne volte ad influenzare l'ordine di lavorazione delle pratiche al fine di agevolare soggetti particolari				procedimento di erogazione dei contributi nel rispetto del criterio cronologico di arrivo delle domande
	Incarichi di direttore dei	- inosservanza delle regole				Definizione di parametri e criteri oggettivi che consentano di verificare

ALTRE ATTIVITA' DELL'ENTE	centri di soggiorno e altri incarichi temporanei attribuiti agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le esigenze dei centri di soggiorno e delle altre strutture dell'ONA, ai sensi dello Statuto ONA e dell'art. 17 della legge n. 818/1984	procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1,80	1,75	3,15	la corrispondenza tra l'incarico e l'attività istituzionale dell'Ente procedure selettive e/o comparative con la predeterminazione di requisiti specifici attitudinali e professionali nonché predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e/o curricula presentati per la formazione di elenchi di idonei al conferimento degli incarichi
--	---	--	------	------	------	--

3. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Piano.

Le attività formative previste da questo Ente possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli a seconda delle necessità riscontrate.

Verrà data comunque priorità ad una formazione di base, di tipo divulgativo.

In quest'ottica l'Ente assicurerà la massima divulgazione del presente Piano triennale a tutto il personale dell'Ente.

4. Codice di comportamento

Con D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 è stato approvato il Regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165". Il Ministero dell'Interno ha recepito il suddetto codice di comportamento con circolare n. 17 del 26.6.2013 del *Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*.

L'ONA, a sua volta, in qualità di Ente vigilato dal Ministro dell'Interno, ha trasmesso copia della suddetto Codice a tutto il proprio personale con nota n. 4318/A/2016 del 24.7.2013, dando ampia diffusione dello stesso.

In data 22.9.2016 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha trasmesso all'ONA la nota con la quale si comunica che, con Decreto del Ministro dell'Interno dell'8.8.2016, è stato adottato il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dell'Interno". Il suddetto Codice è consultabile sul sito internet del Ministero, nella sezione "amministrazione trasparente"- sottosezione "Disposizioni Generali"- Atti Generali".

Il codice, ai sensi dell'articolo 4 co. 1, si applica al personale contrattualizzato dell'Amministrazione Civile dell'Interno, mentre il comma 6 dello stesso articolo prevede che per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si procede all'aggiornamento del Vigente Regolamento di servizio (adottato con DPR n. 64/2012), mediante il richiamo ai principi di comportamento contenuti nel suddetto D.P.R. n. 62/2013 ritenuti compatibili con le disposizioni dell'ordinamento speciale del Corpo medesimo, nonché con il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano triennale della prevenzione della Corruzione del Ministero dell'Interno.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata (opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it).

5. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Come indicato in premessa, il Programma per la trasparenza costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione: unitariamente, i due documenti costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, redatto sulla base delle suddette linee guida dell'ANAC.

6. Altre iniziative

6.1 Rotazione del personale e misure alternative

Come chiarito dalle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia

preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno degli enti privati in controllo pubblico compatibilmente con le esigenze organizzative degli stessi.

Tuttavia la rotazione delle mansioni non deve tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

L'ONA, in ragione delle sue ridotte dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di realizzare in maniera ottimale le finalità statutarie. Pertanto si ritiene opportuno non applicare la rotazione del personale.

Tuttavia l'Ente provvederà ad individuare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo la previsione di modalità che favoriscono una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività o ancora l'articolazione delle competenze.

6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Nel caso in cui le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture siano deferite ad arbitri, L'Ente si impegna al rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti all'art. 209, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

6.3 Limitazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio e alle attività ed incarichi extra-istituzionali

La prima misura consiste nell'evitare/limitare che vengano conferiti ad un unico soggetto più incarichi con rilevanza decisionale. L'obiettivo del Legislatore è quindi quello di evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Tale rischio non sussiste per l'Ente considerando la ripartizione delle competenze definita nello Statuto tra il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale.

In merito invece alla limitazione delle attività esterne del personale/collaboratori, tali attività sono consentite nei limiti previsti da appositi Regolamenti del Ministero dell'Interno, qualora le stesse non determinino situazioni di conflitto di interesse.

6.4 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice

Il D.Lgs. n. 39 del 2013 reca "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

In particolare, per ciò che attiene a questo Ente, per inconferibilità deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi di cui alla lett. l) dell'art. 1 d.lgs. 239/2013, ovvero gli incarichi di Presidente e gli altri organi di indirizzo delle attività dell'ente, a coloro che abbiano riportato, anche con sentenza non passata in giudicato, condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e nelle ulteriori ipotesi criminose previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Al momento della nomina/conferimento di incarico i soggetti di cui sopra rilasciano dichiarazione sostitutiva con cui attestano di non incorrere in una delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

Al riguardo l'Ente procederà a controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sopra indicate (inconferibilità e incompatibilità) sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del decreto.

6.5 Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala l'illecito (whistleblower)

L'articolo 1, comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).

Al riguardo l'ANAC ha adottato la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cui contenuto si intende qui recepito.

La segnalazione, ovvero la denuncia di cui sopra deve essere in buona fede ed effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Ente; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dell'Ente.

La segnalazione deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it e deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

Al riguardo poichè l'Ente non dispone al momento di sistemi informatici evoluti che possano garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni, in prima applicazione i procedimenti relativi alle segnalazioni saranno custoditi in cassaforte, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette, tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

6.6 Monitoraggio dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti interni, per la conclusione dei procedimenti

L'Ente, si impegna a verificare, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, previsti dalla legge o da circolari/atti interni, da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

6.7 Monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra l'Ente e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

6.8 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della corruzione si avvale di un referente all'interno dell'Ente. In particolare, il referente si occupa di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Il

referente è l'Assistente amministrativo Davide Barucca, in servizio presso l'Ufficio Affari Generali-gare e contratti d'appalto.

6.9 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'organo di indirizzo dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, sulla base di uno schema che l'ANAC si riserva di definire, e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2016-2018

Premessa e definizioni

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene adottato ai sensi dell'art.10 d.lgs. n. 33/2013 e delle «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e tiene conto della Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 che ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Il presente documento definisce pertanto le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3 del citato decreto, applicabile, in parte, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Programma si coordina con quanto già disposto in materia di trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni dalla L. 241/1990 e dalle altre normative vigenti in materia e che qui si intendono implicitamente richiamate.

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano Anticorruzione di cui sopra, e ciò al fine di attuare una tutela il più esauriente possibile in materia di prevenzione della corruzione e degli illeciti penali.

ART. 1 – Finalità e obiettivi

In considerazione di quanto già indicato in premessa, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente si propone di:

a) Individuare le informazioni e i documenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono soggetti a pubblicità, in particolare sul sito web dell'ONA, visionabile sia all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco - enti di diritto privato controllati, sia come autonoma sezione all'Interno del sito www.vigilfuoco.it, indicando le azioni necessarie per garantirne la completezza e la fruibilità.

b) Individuare eventuali ulteriori iniziative ed azioni che promuovano la trasparenza e l'integrità dell'agire dell'Ente.

ART. 2 – Protezione dei dati personali

Il Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

1. i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti alle disposizioni della legge;
2. i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata;
3. i dati sono pubblicati in modo da evitare la proliferazione da parte dei motori di ricerca;
4. si provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ART. 3– Azioni obbligatorie attuate a favore della trasparenza

Si elencano le azioni che questo ente ha posto in essere, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, a favore della trasparenza e integrità:

3.1 Implementazione del sito internet ONA, mediante:

- **pubblicazione dell'organigramma ONA-** nella sezione "*Che cos'è l'Opera Nazionale*", sotto-sezione "*Organizzazione*" del sito web ONA. Il suddetto organigramma è stato approvato con delibera n. 17/2014 in data 11.7.2014, ed è visionabile nella sua versione aggiornata. Esso

costituisce strumento necessario per la redazione del Piano di prevenzione della corruzione, dove sono indicate le aree di rischio sulla base dell'attuale organizzazione degli uffici dell'Ente;

- **creazione della sezione “Schede riepilogative dell'Ente”**, nella quale sono contenute le schede aggiornate, contenenti i dati che ONA, quale ente privato in controllo pubblico, è tenuto a pubblicare sul sito web ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D.lgs 33/2013 (*Ragione Sociale; Misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione; Durata dell'impegno; Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; Incarichi di amministrazione dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo*);

- **creazione della sezione “Obbligo di pubblicazione dei dati riferiti agli organi di governance dell'ONA”**. Nella suddetta sezione sono pubblicati i dati e le informazioni inerenti i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 co. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispone, relativamente ai suddetti organi di “governance”, la pubblicazione dei documenti e delle informazioni, elencati in dettaglio nello stesso articolo alle lettere da *a*) a *f*) (atto di nomina o di proclamazione, durata dell'incarico o del mandato elettivo, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, dati relativi ad assunzioni di altre cariche, ecc.).

Le informazioni di tale sezione integrano le informazioni già disponibili nella sezione "Schede riepilogative dell'Ente" denominate "*Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante*" e "*Incarichi di amministrazione dell'Ente e relativo trattamento economico complessivo*".

La suddetta sezione si divide nelle seguenti tre sotto-sezioni:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione cessati nel 2014;
- Commissario Straordinario ONA (dal 16.4.2014 al 15.12.2014);
- Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica

Nel suddetto sito internet dell'Ente sono disponibili inoltre i seguenti documenti:

- Piano Triennale Prevenzione Anticorruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza e Integrità;
- documentazione inerente le procedure di gara degli affidamenti di servizi, forniture e lavori, sia sopra la soglia comunitaria che in economia;
- ogni altra documentazione e informazione relativa ai diversi settori di attività dell'Ente (assicurazioni, assistenza, centri di soggiorno, attività ricreative, ecc.);
- numeri utili e contatti;

Tale documentazione è liberamente accessibile e scaricabile dal sito web.

3.2 Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione che ricopre, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013, anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza e Integrità, individuato nella persona del Presidente ONA, Dr. Antonio Naddeo.

Il Responsabile:

- cura tempestivamente il regolare flusso delle informazioni di cui al punto 3.1, coadiuvato dagli Uffici e organi dell'Ente che provvedono quanto prima a fornire i dati soggetti a pubblicazione di loro competenza;
- procede all'aggiornamento dei dati di cui sopra in termini brevi. I dati/documenti non più attuali verranno comunque mantenuti e resi accessibili sul sito web, laddove previsto dalla normativa.
- raccoglie eventuali segnalazioni o suggerimenti su come migliorare il presente Programma.

ART. 4. Accesso civico

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, dispone che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

La domanda è gratuita e va indirizzata al responsabile della trasparenza dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla l'attuazione.

Nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, per questo Ente, sono delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il Responsabile della trasparenza delega pertanto a svolgere le funzioni di accesso civico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 33/2013, il Funzionario amministrativo contabile direttore Francesco Barbieri, Responsabile presso l'Ente dell'Unità Organizzativa III (Affari generali- gare e contratti d'appalto- gestione personale ONA e centri di soggiorno- archivio e copia).

ART. 5– Azioni Ulteriori attuate a favore della trasparenza

Si elencano le ulteriori azioni adottate da questo Ente ad implemento della prevenzione e della trasparenza:

- pubblicazione sul sito dell' Ente della modulistica per accedere alle diverse prestazioni dell'Ente (es. adesione ai piani sanitari; richieste di contributo assistenziale; richieste di ammissione ai centri di soggiorno);
- reperibilità della documentazione suddetta anche a seguito di richiesta presso gli Uffici;

ART. 6 – Monitoraggio, controlli e aggiornamenti

Il Responsabile della Trasparenza monitora, in qualità di Organo Vigilante, l'attuazione degli adempimenti sopra descritti in materia di pubblicazione e integrità e segnala per iscritto eventuali discordanze o inadempimenti al Consiglio di Amministrazione che valuta, quanto prima, l'eventuale necessità di aggiornamento del presente Programma.

Alla corretta attuazione del Programma Triennale, concorrono oltre al Responsabile della Trasparenza, anche gli organi di vertice dell'Ente.